



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 62 del 7 Novembre 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 novembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|---------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig. Nicoletti Vincenzo.

RECLAMO n.5 della Società A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.09.2017(punizione sportiva della perdita della gara Propellaro 1919 Soccer Lab-Compensorio Archi Calcio del 24/09/2017-Campionato 1^Categoria, ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente VAZZANA Francesco fino al 30.09.2021 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il Presidente della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Il reclamo, per quanto attiene alla punizione sportiva della perdita della gara Propellaro 1919 Soccer Lab-Compensorio Archi Calcio del 24/09/2017-Campionato 1^Categoria, è inammissibile per la violazione dell'art.46.5 C.G.S. il quale stabilisce che "il reclamo, nei casi il cui il gravame verta su episodi o circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviato alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art.38 comma 7 C.G.S.. L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo".

L'arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha individuato senza alcun dubbio, nel dirigente Vazzana Francesco l'autore dell'aggressione subita;

stante la gravità dei fatti commessi dai tesserati della Soc.Compensorio Archi Calcio, l'ammenda comminata è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara Propellaro 1919 Soccer Lab - Compensorio Archi Calcio del 24/09/2017 - Campionato 1^Categoria; conferma nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 19.10.2017 (squalifica del calciatore BORGHETTO Davide fino al 30.11.2017, squalifica del calciatore AMADDEO Consolato fino al 30.11.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

nella seduta del 30 ottobre 2017, la C.S.A.T., in parziale accoglimento del reclamo, riduceva la squalifica al calciatore BORGHETTO Davide fino a tutto il 23.11.2017 e disponeva accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante; per quanto concerne la posizione del calciatore Amaddeo Consolato, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si rendeva necessario procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si disponeva la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara A.S.D. San Gaetano Catanoso - A.S.D. San Giorgio 2012 del 14/10/2017, per la seduta del 6 Novembre 2017.

Rilevato che all'odierna seduta l'arbitro non si è presentato per impegni familiari;

P.Q.M.

rimanda la decisione all'esito della disposta audizione dell'arbitro per la seduta del 13 NOVEMBRE 2017.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi